



REPUBBLICA ITALIANA

20257.16

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Divorzio  
Assegno di  
mantenimento e  
contributo al  
mantenimento dei  
figli

Composta da:

Dott. Salvatore Di Palma	- Presidente -	R.G.N. 10987/15
Dott. Maria Cristina Giancola	- Consigliere -	
Dott. Francesco Antonio Genovese	- Consigliere -	
Dott. Giacinto Bisogni	- Rel. Consigliere -	Cron. 24287
Dott. Antonio Pietro Lamorgese	- Consigliere -	Rep. C-I,
		Ud. 30/06/16

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PB, elettivamente domiciliato in  
Roma, Largo G. La Loggia 33, presso l'avv. Sandro  
Folgarelli (che indica il fax X e la p.e.c.  
X), rappresentato  
e difeso dall'avv. Paolo Di Loreto, giusta procura in  
calce al ricorso, che indica per le comunicazioni  
relative al processo il fax X e la p.e.c.  
X;  
- ricorrente -

nei confronti di

MGT, elettivamente domiciliata in  
Roma, Circonvallazione Ostiense 228, presso lo studio  
dell'avv. Francesco Preite (p.e.c.

Il presente è il diffidato del  
ricorso proposto da  
PB, elettivamente domiciliato  
in Roma, Largo G. La Loggia 33,  
presso l'avv. Sandro Folgarelli,  
che indica per le comunicazioni  
relative al processo il fax X  
e la p.e.c. X, rappresentato  
e difeso dall'avv. Paolo Di Loreto,  
giusta procura in calce al ricorso,  
che indica per le comunicazioni  
relative al processo il fax X  
e la p.e.c. X, contro il  
giudizio di primo grado emesso  
dal Tribunale di Roma in data  
10/06/15 in quanto  
X, con l'ufficio  
di posta di parte  
dell'art. 163 della legge

1305  
2016



), rappresentata  
e difesa dall'avv. Antonio Prete, giusta procura in  
calce al ricorso, che indica per le comunicazioni  
relative al processo il fax X e la p.e.c.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 768/14 della Corte d'appello di  
Ancona emessa il 2.7.14 e depositata il 21.10.14, R.G.  
n. 403/14;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto  
procuratore generale dott. Immacolata Zeno che ha  
concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il  
rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. Dopo aver pronunciato, in data 2 luglio 2008,  
sentenza non definitiva di cessazione degli effetti  
civili del matrimonio contratto da PB

e MGT, il Tribunale di  
Pesaro, con sentenza emessa il 19.11.2013, ha statuito  
l'obbligo a carico del B di contribuire al  
mantenimento della figlia S con la corresponsione  
della somma mensile di € 700,00, oltre al 50% delle  
spese straordinarie, nonché di versare alla signora  
MGT la somma mensile di € 400,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il  
B, deducendo la mancata valutazione, da parte  
del Giudice di primo grado, delle prove in ordine al

*Bray*



peggioramento delle proprie condizioni economiche, l'errata applicazione delle condizioni della separazione consensuale in sede di divorzio e la mancata valutazione dei sopravvenuti oneri gravanti sul B in conseguenza della formazione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di due figli.

3. La Corte d'Appello di Ancona ha respinto il ricorso, ritenendo che non era stata raggiunta la prova del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente in quanto, tenendo in considerazione il proficuo patrimonio immobiliare e le entrate derivanti dall'esercizio della sua attività di imprenditore, la capacità reddituale del B doveva considerarsi superiore rispetto a quella risultante dalla sola dichiarazione dei redditi. Inoltre il ricorrente avrebbe dovuto provare l'effettivo peggioramento delle proprie condizioni economiche a seguito della formazione di una nuova famiglia.

4. PB ricorre per Cassazione affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

5. Si difende con controricorso MGT

Ritenuto che

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. del procedimento, per contrasto con gli art. 101, 112, 116 comma 1 e 345 c.p.c., per omessa valutazione di nuove, e oggettivamente rilevanti, prove documentali, sopravvenute in corso di causa e prodotte nella udienza di precisazione delle conclusioni, quale prima udienza

*Broggi*



utile successiva alla formazione delle prove stesse e per omessa valutazione del relativo motivo di impugnazione da parte della Corte d'Appello di Ancona. Il ricorrente censura la Corte territoriale per non aver valutato i certificati medici che accertano la sua condizione di invalido civile e, di conseguenza, una grave e permanente perdita di capacità lavorativa e patrimoniale.

7. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha preso in considerazione la documentazione relativa alle condizioni di salute del B ma l'ha ritenuta non probante al fine di desumerne una riduzione della capacità reddituale dell'obbligato. Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, ha ritenuto che il B, nonostante la cessazione della sua ditta individuale artigiana di autotrasporto, continui a svolgere la sua attività di imprenditore avvalendosi della società G Cooperativa. Società, di cui è amministratrice la sua seconda moglie e soci la suocera e il cognato, che svolge la stessa attività negli stessi locali, ceduti in locazione dal B che ne è il proprietario e che è stato assunto come magazziniere, attività che non può svolgere a causa delle sue condizioni di salute, mentre, dal sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza, risulta che continui a dirigere l'impresa.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 115, 116

*Bozz*



c.p.c. e 111 Cost. per apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento agli indici di capacità patrimoniale del ricorrente siccome valutati dalla sentenza impugnata. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Ancona abbia considerato provata la sua elevata capacità patrimoniale desumendola da dati non probanti e addirittura meramente congetturali, come, ad esempio, il suo patrimonio immobiliare, l'accensione di un mutuo per ristrutturazione.

9. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha motivato adeguatamente la rilevanza del patrimonio immobiliare del B . In particolare ha evidenziato che, con la riacquisizione dell'appartamento adibito ad abitazione familiare e già assegnato alla T , che si è decisa a rilasciarlo sulle insistenze della figlia, incapace di tollerare il trasferimento del padre e della sua nuova famiglia nello stesso fabbricato, il B ha ora la possibilità di locare l'appartamento traendone un reddito. La accensione di un mutuo per ristrutturare l'immobile dimostra - secondo la Corte d'appello - la valutazione positiva sulla consistenza patrimoniale e reddituale del B da parte della banca ed è in grado di accrescere il valore locativo dell'immobile.

10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. e 111 Cost., per apparenza della motivazione

*Borop*



della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta irrilevanza della documentazione relativa all'invalidità.

11. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 5, L. n. 898/1970 ed agli artt. 115, 116 c.p.c. e 111 Cost. per apparenza ed oggettiva erroneità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta irrilevanza dei sopravvenuti oneri gravanti sul **B** in conseguenza della formazione del nuovo nucleo familiare e della nascita di due figli.

12. I due motivi sono infondati in quanto la Corte di appello ha valutato entrambe le circostanze (invalidità del ricorrente e formazione di una nuova famiglia) ma ha ritenuto che esse non incidono negativamente sulla capacità reddituale e sulle condizioni economiche del **B** per le ragioni esposte nell'articolata motivazione cui si è fatto cenno relativamente ai precedenti motivi di ricorso.

13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.200 euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri

*Bozzi*



dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 giugno 2016.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Salvatore Di Palma

DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA  
IL 29 NOV 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Andrea FRANCHI